

## REGOLAMENTO (CEE) N. 149/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 1989

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4132/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3.

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87<sup>(4)</sup>, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di considerevoli scorte di carni d'intervento; che occorre evitare, a motivo dei costi elevati, un'estensione del periodo di magazzinaggio; che, nell'attuale situazione del mercato, esiste la possibilità di vendere le carni all'industria di trasformazione comunitaria;

considerando che tale vendita deve essere effettuata in conformità dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 569/88 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 148/89<sup>(6)</sup>, e del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87<sup>(8)</sup>, prevedendo inoltre talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Sono messi in vendita i seguenti quantitativi di carni bovine, destinate alla trasformazione nella Comunità:

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 30. 12. 1988, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

<sup>(5)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

<sup>(6)</sup> Vedi pagina 92 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(7)</sup> GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.

<sup>(8)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

- 500 t di carni non disossate, detenute dall'organismo di intervento spagnolo e acquistate anteriormente al 1° giugno 1988,
- 2 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo di intervento tedesco e acquistate anteriormente al 1° maggio 1988,
- 600 t di carni non disossate, detenute dall'organismo di intervento belga e acquistate anteriormente al 1° gennaio 1988,
- circa 1 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1° giugno 1988,
- circa 2 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano e acquistate anteriormente al 1° gennaio 1987,
- circa 1 200 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento olandese e acquistate anteriormente al 1° giugno 1988,
- circa 1 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese e acquistate anteriormente al 1° giugno 1988,
- circa 500 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese e acquistate anteriormente al 1° giugno 1988,
- circa 1 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1° giugno 1988,
- circa 200 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano e acquistate anteriormente al 1° dicembre 1987,
- circa 500 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese e acquistate anteriormente al 1° giugno 1988,
- 1 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo di intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1° giugno 1988.

2. Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

3. Le vendite sono effettuate in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84, (CEE) n. 569/88 e (CEE) n. 2182/77 e di quelle del presente regolamento.

4. Le qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

5. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 25 gennaio 1989.